Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1900 — **Roma — Venerdì 18 Maggio** — **Numero 117**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 9
» » a domicilio e nel Regno: » » 26; » » 14; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

(In foglio di Supplemento).

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Ad uffiziale:

Con decreti del 1°, 4 ed 11 febbraio 1900:

Verità cav. avv. Giuseppe.
Ghisi cav. Ernesto, R. console a Shanghai.

A cavaliere:

Ciani Giovanni fu Leonardo.
Zucca Antonio fu Francesco.
Triossi Guido di Clemente.
Costantino ing. Antonio fu Tommaso.
Salimbeni dott. Alessandro Giulio.
Cane dott. Alberto di Giovanni.
Mangiante dott. Giuseppe.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti del 28 gennaio 1900:

A commendatore:

Cafici cav. Ippolito dei baroni di Calaforno, già sindaco di Vizzini (Catania).

A cavaliere:

Paladini dott. Giovanni Battista, sindaco di Trevignano (Treviso).
Silva ing. Luigi, sindaco di Ceriano Laghetto (Milano).

Con decreto dell'8 febbraio 1900:

A commendatore:

Lavista cav. Giovanni, colonnello nei Reali carabinieri, comandante la Legione territoriale di Roma, collocato in posizione di servizio ausiliario.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 1° e 4 febbraio 1900:

A cavaliere:

Mazzarella Giovanni, ingegnere di 2ª classe nel personale degli Uffici tecnici di finanza.
Regoli Filippo, ricevitore del registro, collocato a riposo con decreto di pari data.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti del 4 e 15 febbraio 1900:

A grand'uffiziale:

Passarelli comm. Cesare, consigliere di Corte di cassazione, collocato a riposo con decreto di pari data.

A cavaliere:

Mazza Cesare, giudice di tribunale civile e penale, collocato a riposo, a sua domanda, con decreto di pari data.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreti del 31 dicembre 1899, 7, 14, 18 e 28 gennaio 1900:

A grand'uffiziale:

Conti prof. Augusto, ordinario di filosofia teoretica e morale nell'Istituto di studi superiori di Firenze, collocato a riposo,

A commendatore:

Treves cav. Emilio, editore in Milano.
Mantica cav. dott. Giuseppe, professore nel R. Istituto superiore di magistero femminile in Roma.
Scaduti cav. Antonio, capo divisione al Ministero dell'Istruzione Pubblica.
Vitto cav. Errico, benemerito dell'istruzione.
Adler cav. Alfredo, odontoiatra.

Ad uffiziale:

Tosi prof. cav. Pietro, preside del Liceo-ginnasio, rettore del Convitto Nazionale di Prato, collocato a riposo.
Neri dott. cav. Pietro, medico-chirurgo.
Pignatari prof. Francesco, benemerito dell'istruzione.
Marsili avv. prof. cav. Servilio, rettore della Università di Camerino.

A cavaliere:

Bruno prof. dott. Luigi, medico-chirurgo.
Tatasciore Nicola, maestro di musica.
Drago Vincenzo, professore nel R. Liceo di Catania.
Sili Domenico, sindaco di Mazzano Romano.
Zampieri Vittorio, artista drammatico.
Panattoni Roberto, pubblicista.
Sosso prof. Ernesto, benemerito dell'istruzione.
Bonsignori Giovanni, id
Pochero prof. Giacomo, R. Ispettore scolastico.
Faraglia Angelo, professore d'Istituto tecnico.
Ascoli Marchetti Giulio, artista drammatico.
Tondi dott. Carlo, medico-chirurgo.
Gandolfo prof. David, direttore didattico.
Moschea dott. Lamberto, professore nel R. Liceo Umberto I di Roma.
Susani prof. Pietro, titolare nel R. Liceo di Udine, collocato a riposo.
Pasotto Carlo, professore nelle Regie scuole tecniche, collocato a riposo con R. decreto 2 aprile 1899.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 21 gennaio 1900:

Ad uffiziale:

Monti cav Roberto, colonnello medico in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo con decreto di pari data.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreti dell'8 e 15 febbraio 1900:

Ad uffiziale:

Giaccone cav. Eugenio fu Giuseppe.

A cavaliere:

Altarocca notaio Luigi, accreditato presso la Direzione generale del debito pubblico.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreto dell'11 febbraio 1900:

Ad uffiziale:

Colotti cav. Luigi, ispettore superiore forestale.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 178 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il disposto dell'articolo 1832 del Codice Civile viene esteso ai debiti, anche se contratti prima della promulgazione della presente legge, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti di cui nell'articolo 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, e resta abrogato a riguardo di tali debiti il comma 2° dell'articolo 1833 del Codice Civile, nonchè il comma 1° dell'articolo stesso, nella parte relativa ai contratti che stabiliscono la restituzione per via di annualità, quando l'interesse calcolato nelle annualità di rimborso superi la misura legale.

Il preavviso di sei mesi, di cui nel citato articolo 1832, sarà dato con manifesto inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunzi giudiziari della Provincia.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti e la Sezione di credito comunale e provinciale potranno accettare, in garanzia dei prestiti rispettivamente concessi, anche delegazioni sul Tesoro dello Stato, per riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari, purchè il debito dello Stato sia liquido, purchè non vi siano crediti dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi, contributi o altro, e infine purchè non sia altrimenti vincolato l'uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute.

Può essere data garanzia anche mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato, o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 3.

Il Governo, per mezzo di apposita Commissione, di cui negli articoli seguenti, potrà regolare coi creditori delle Provincie e dei Comuni insolventi, che abbiano ecceduto o debbano eccedere il limite legale della sovrimposta per la sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.

La proposta di transazione consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalità del passivo di ogni singolo ente, sarà obbligatoria per gli altri creditori. Se nella prima adunanza mancasse tale numero, in una nuova riunione convocata entro un mese, basterà, a rendere la transazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati nella seconda adunanza.

La convocazione delle adunanze dei creditori sarà fatta dalla Commissione con avviso da inserirsi, non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per la riunione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La transazione non rimane definitivamente stabilita se non quando sia approvata dai Ministri dell'Interno e del Tesoro.

Art. 4.

La Cassa dei depositi e prestiti, nei limiti delle proprie disponibilità, potrà fare, nei modi del suo istituto, prestiti con ammortamento estensibile a 50 anni,

a Comuni, Provincie e loro Consorzi, a Consorzi di bonifica e d'irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria, per solo riscatto di debiti esistenti al 31 dicembre 1899.

Sono esclusi dal riscatto i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, salvo quei casi in cui si tratti di Comuni insolventi, obbligati a transigere cogli altri creditori, che siano in eccedenza al limite legale della sovrimposta e che non abbiano da delegare per ammortamento del prestito crediti verso lo Stato e rendita consolidata ai termini dell' articolo 2.

Art. 5.

È instituita presso il Ministero dell'Interno una Commissione composta:

di due consiglieri di Stato, il più anziano dei quali funzionerà da presidente;

di un consigliere della Corte dei conti;

di un funzionario superiore della Cassa depositi e prestiti;

di due funzionari superiori del Ministero dell'Interno;

di un funzionario superiore del Ministero delle Finanze;

di un funzionario del Ministero dell'Interno, segretario, con voto consultivo.

I componenti della Commissione saranno nominati per decreto Reale su proposta del Ministro dell'Interno, udito il Consiglio dei Ministri.

Non potranno far parte della Commissione i membri del Parlamento.

Le funzioni della detta Commissione sono gratuite.

Art. 6.

Le domande di prestiti, trasformazioni ed unificazioni non potranno essere deferite alla Cassa depositi e prestiti o alla sezione autonoma, se non con il previo parere favorevole della Commissione stessa.

La Commissione dovrà determinare, agli effetti della precedenza, a quale fra le categorie previste dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, debba ascriversi il prestito chiesto.

Art. 7.

Per le Provincie e i Comuni che dopo opportuna istruzione della Commissione stessa risultino nelle condizioni previste dall'articolo 3, la Commissione dovrà:

1° Compiere una revisione straordinaria, e, occorrendo, una modificazione del bilancio di ciascun ente, in modo da assicurare, col prestito chiesto, il completo e definitivo assetto finanziario ed amministrativo dell'ente stesso, e da assicurare, inoltre, che il provento del prestito sarà esclusivamente adoperato agli scopi enumerati nell'articolo 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, accrescendo, ove occorra, oltre i limiti legali la sovrimposta e quelle fra le tasse locali i cui massimi e minimi non siano specificati per legge: riducendo le spese tutte, comprese le obbligatorie, in modo da proporzionarle alle sue forze contributive; e vincolando alle delegazioni anche la totalità della sovrimposta, ove le condizioni del bilancio riformato lo consentano. Il bilancio stabilito a norma della presente disposizione servirà di base alle trattative di cui all'articolo 3, senza pregiudizio però delle eventuali responsabilità personali;

2° La Commissione dovrà, ai fini sovraccennati e nell'intento di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere i Regolamenti (limitatamente a quanto concerne gli enti sottoposti alla tutela della Commissione stessa) provinciali, comunali e consorziali, relativi ai tributi stessi, i ruoli delle tasse comunali, le tariffe dei dazi addizionali e comunali, e le linee daziarie nei Comuni chiusi, udito il parere dell'intendente di finanza sugli argomenti di sua competenza, operandone, ove occorra, o promuovendone la modificazione, a seconda che siano provvedimenti di competenza delle Autorità locali, o di Autorità superiori.

Le modificazioni portate in forza del presente articolo ai bilanci, alle tariffe daziarie e ai Regolamenti sulle tasse comunali, dovranno preventivamente essere comunicate alle rappresentanze degli enti rispettivi, le quali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, potranno fare le loro osservazioni o contro-proposte.

La Commissione deciderà con ordinanze motivate.

Art. 8.

Per gli enti ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 7, dovrà inoltre la Commissione sorvegliare l'esatta erogazione, agli scopi destinati, dei prestiti concessi, e per un periodo di cinque anni dal versamento integrale del prestito all'ente debitore, la conservazione del bilancio consolidato.

Per il medesimo periodo, le variazioni al bilancio, che si credessero necessarie dopo il consolidamento di esso, dovranno essere approvate dalla Commissione.

Per le Provincie ed i Comuni di cui nella legge 24 dicembre 1896, n. 551, e che siano nelle condizioni previste dall'articolo 3 della presente legge, la Commissione stessa eserciterà le proprie funzioni a mano a mano che verranno a cessare quelle della Commissione istituita con l'articolo 2 della legge medesima.

Art. 9.

Le maggiori spese dipendenti dall'applicazione della presente legge graveranno sul provento della quota di centesimi venti per ogni cento lire di capitale, che rimane a mutuo, stabilita dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1898, n. 132.

Art. 10.

Per sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re avrà facoltà di pubblicare con decreto Reale un Regolamento, allo scopo di determinare il funzionamento della Commissione di cui sopra, diretto ad assicurarne l'efficacia, trasferendo,

in quanto occorra, alla Commissione stessa, limitatamente agli enti sottoposti alla sua sorveglianza, i poteri attualmente affidati dalle leggi o dai Regolamenti ad altre Autorità.

Art. 11.

Entro il primo semestre di ciascun anno, il Ministro dell'Interno presenterà al Parlamento una relazione compilata dalla Commissione sul proprio operato nell'anno precedente.

Art. 12.

La somma di 15 milioni assegnata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, è elevata alla somma di L. 26 milioni.

Art. 13.

Agli effetti della presente legge, rimane abrogata ogni contraria disposizione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1900.

UMBERTO.

P. Boselli.
A. Bonasi
Pelloux.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

Il Numero 174 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attuale Sessione legislativa del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è chiusa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1900.

UMBERTO.

Pelloux.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

Il Numero 175 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge elettorale politica del 28 marzo 1895, n. 83, testo unico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera dei Deputati è sciolta.

Art. 2.

I Collegi elettorali sono convocati per il giorno tre giugno 1900 all'effetto di eleggere ciascuno un Deputato.

Art. 3.

Ove occorra una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno dieci giugno 1900.

Art. 4.

I Nostri decreti in data 8 aprile 1900, n. 139, e 26 aprile 1900, n. 165, coi quali vennero convocati i Collegi elettorali di Pietrasanta e Trescore Balneario, sono abrogati.

Art. 5.

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono convocati per il giorno sedici giugno 1900.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1900.

UMBERTO.

Pelloux.
Visconti-Venosta.
A. Bonasi.
Carmine.
P. Boselli.
C. di S. Martino.
G. Bettòlo.
G. Baccelli.
Lacava.
A. Salandra.
A. Di San Giuliano.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,158,801 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 150, al nome di Negri Leopoldo fu Francesco, domiciliato ad Arona (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Negri Carlo-Antonio-Leopoldo fu Francesco, domiciliato ad Arona (Novara), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 maggio 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d' importazione, è fissato per oggi, 18 maggio, a lire 106.38.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

17 maggio 1900.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	100,90	98,90
	4 1/2 % *netto*	110,41 1/4	109,28 3/4
	4 % *netto*	100,51 1/2	98,51 1/2
	3 % *lordo*	61,41 5/8	60,21 5/8

CONCORSI

MINISTERO DELL' INTERNO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Avviso di concorso per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di 1ª categoria

In esecuzione del decreto Ministeriale in data 30 decorso mese, è aperto un concorso per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno, approvato con Regio decreto 12 novembre 1899, n. 407.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di ottobre prossimo venturo presso il Ministero dell'Interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami dovrano essere presentate dai concorrenti, non più tardi del giorno 31 agosto, alla Prefettura della Provincia nella quale eglino risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° Atto di nascita;

2° Certificato di cittadinanza italiana;

3° Certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune di dimora;

4° Fede penale di data recente;

5° Certificato medico comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione, e non ha difetti fisici incompatibili con l'impiego;

6° Certificato di leva;

7° Diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito in una delle Università dello Stato, o il diploma della Scuola di scienze sociali in Firenze.

Il candidato, fornito di diploma della predetta Scuola, produrrà pure quello di licenza liceale, riportato in un Istituto governativo o pareggiato, e dovrà inoltre provare di avere regolarmente compiuto i tre anni di studî prescritti dagli Statuti della Scuola di scienze sociali, e di aver superato con plauso l'esame finale.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare le nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che abbiano meno di diciotto anni e più di ventisette di età.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. Diritto civile;
II. Diritto costituzionale;
III. Diritto amministrativo;
IV. Diritto penale (Libro 1°);
V. Diritto commerciale;
VI. Economia politica e scienza delle finanze;
VII. 1° Legge elettorale politica;
2° Legge sulla stampa;
3° Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali, nelle loro linee generali;
4° Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa;
5° Legge sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti;
6° Legge sulla Corte dei Conti;
7° Legge sul contenzioso amministrativo;
8° Legge sui conflitti di attribuzione;
9° Legge e regolamento sull' ordinamento della giustizia amministrativa;
10° Testo unico della legge comunale e provinciale e relativo regolamento;
11° Legge e regolamento di pubblica sicurezza;
12° Leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e regolamenti relativi;
13° Legge e regolamento sulla tutela dell' igiene e della sanità pubblica;
14° Legge sulle opere pubbliche;
15° Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
16° Leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;
17° Legge e regolamento sugli acquisti dei corpi morali;

18° Legge organica sulla pubblica istruzione e legge sulla istruzione elementare obbligatoria;

19° Legge sul reclutamento del R. Esercito;

20° Legge sui probi-viri;

21° Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro;

22° Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

23° Legge sull'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

24° Legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato ed i primi due titoli del regolamento relativo;

25° Legge sui prestiti ai Comuni ed alle Provincie;

26° Sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nelle linee generali e più specialmente le seguenti leggi;

a) Testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

b) Legge sull'imposta fondiaria;

c) Legge sull'imposta sui fabbricati;

d) Legge per l'imposta di ricchezza mobile;

e) Legge sui dazi di consumo ed altre tasse indirette;

f) Leggi per le tasse locali: sul valore locativo, di fuocatico, sul bestiame, sulle bestie da tiro, sella e soma, sugli esercizi e rivendite, sulle vetture, sui domestici, ecc. ecc.

VIII. Storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo (anno 476) sino ai nostri giorni;

IX. Una lingua straniera (francese, inglese o tedesca) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano;

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai nn. I, II, III e VI.

Gli aspiranti, che saranno giudicati vincitori del concorso, dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potranno ricevere un' indennità mensile, non superiore alle lire cento, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale o da quella delle loro famiglie.

Roma, addì 1° maggio 1900.

*Il Direttore Capo della Divisione I*ª
BONINO.

2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Fu già annunziato per telegrafo che nella seduta del 14 marzo della Camera dei Comuni, il signor Chamberlain, ministro delle Colonie, ha presentato il *bill* della Federazione australiana.

Il ministro ha raccomandato questo progetto, dicendo che la sua adozione farebbe fare un gran passo innanzi verso la organizzazione dell'Impero britannico; che il *bill* offre all'Australia dei diritti comuni, il controllo comune della difesa nazionale, ed il libero scambio tra le Colonie. Insomma, esso giova agl'interessi dell'Australia come a quelli dell' Inghilterra.

Però il signor Chamberlain domanda alla Camera la modificazione dell'articolo 74 del *bill*, il quale restringe il diritto d'appello degli Australiani al Consiglio privato della Regina negli affari d'ordine pubblico, cioè quelli che sorgono dai rapporti degli Stati australiani tra di loro. Il sig. Chamberlain dichiara che anche gli affari d'ordine privato, le contestazioni tra gli Stati australiani ed i cittadini, o tra semplici cittadini devono poter essere portati dinanzi al Consiglio privato della Regina, quale istanza suprema.

È un diritto considerato come assoluto per ogni cittadino inglese di potere, al caso, appellarsi all'autorità della Regina. Questa autorità è, inoltre, il segno visibile dell'unità dell'Impero. Epperò il sig. Chamberlain respinge l'articolo 74 del *bill* di Federazione.

Ma per rendere il mantenimento dell'appello alla Regina più gradito agli Australiani, il ministro delle Colonie propone di modificare la giurisdizione innanzi alla quale sarà portato. Il Governo, disse il sig. Chamberlain, studia da lungo tempo una fusione della giurisdizione d'appello della Camera dei lordi e della giurisdizione d'appello del Consiglio privato funzionante da Corte Suprema. Siccome bisognerebbe consultare le varie colonie e siccome questa modificazione esigerebbe del tempo, il Governo proporrà alla Camera dei lordi l'introduzione, nel Consiglio privato, di quattro rappresentati coloniali, uno per il Canadà, uno per l' Australia, uno per l'Africa del sud ed uno per l'India.

Questi rappresentanti, che sarebbero eletti per sette anni, otterrebbero nello stesso tempo il titolo di lordi che conserverebbero a vita e funzionerebbero come lordi in appello.

Il sig. Campbell Bonnermann, capo dell'opposizione, pure approvando il *bill*, si pronunciò energicamente contro l'emendamento proposto dal Governo e annunziò che l'opposizione presenterà un altro emendamento.

Finalmente, la Camera adottò, in prima lettura, il *bill* della Federazione australiana.

***

Il *Temps* ha da Madrid che il Consiglio dei ministri ha approvato, nelle grandi linee, il progetto d'emissione di un prestito interno 5 0{0 ed ha affidato la cura di intendersi alla Banca di Spagna, per i particolari dell'emissione e la conversione dei debiti del Tesoro.

Il punto importante sarà il rimborso di circa 148 milioni di obbligazioni del Tesoro che la Banca ha nel suo portafoglio. Si crede che il ministro farà conoscere, la prossima settimana, le condizioni definitive della conversione.

Il conflitto tra il Governo e le Camere di commercio è la principale preoccupazione dei circoli politici e finanziari. La circolare del ministro dei Lavori pubblici ha prodotto più impressione in provincia che a Madrid. I signori Romero Robledo e Gamazo si dichiararono pronti a prender parte ad una manifestazione per domandare la convocazione delle Cortes a patto che il signor Sagasta consenta a convocare ed a presiedere una riunione della minoranza. Il signor Sagasta esita perchè non vuole creare delle difficoltà alla Reggenza.

***

All'*Agenzia Havas* si telegrafa da Madrid che la calma più perfetta regna in tutta la Spagna e che, nonostante gli eccitamenti dell'Unione nazionale, le imposte vengono pagate regolarmente e che la cifra delle entrate è superiore a quella del periodo corrispondente dell'anno scorso.

Però i direttori dell'Unione nazionale dichiarano di aver adottato delle gravi risoluzioni, sulle quali mantengono il segreto.

***

Da Nuova York, 14 maggio, si telegrafa all'*Havas*:

Atteso l'aumento del numero dei residenti tedeschi nell'America centrale e nel Sud dell'America, aumento che è considerato come una minaccia per la dottrina di Monroe, il dipartimento di Stato ha preso delle misure per rendersi conto dello stato delle cose. Tutti i rappresentanti diplomatici e

consolari in America sono incaricati di dare delle informazioni in proposito. Il nome della Germania non deve però essere menzionato per non dar ombra al Governo tedesco. Le istruzioni date riguardano i residenti di tutte le nazionalità.

Il Console generale degli Stati-Uniti al Brasile, prima ancora di ricevere le istruzioni del Dipartimento di Stato, aveva rimesso al suo Governo una nota in cui smentiva l'esistenza dei progetti attribuiti al Governo tedesco dagli esaltati seguaci della dottrina di Monroe.

Alcuni giornali avevano asserito che i coloni tedeschi nel Brasile s'erano armati segretamente per prestare mano forte ai progetti d'annessione della madre patria. Ora il Console americano a Rio de Janeiro dice nel suo rapporto « che i coloni tedeschi nel Brasile meridionale respingono l'idea di diventare una dipendenza politica dell'Impero germanico e desiderano di rimanere cittadini della Repubblica brasiliana ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina ricevettero ieri, in forma privata, S. A. I. il Principe Koto-Hito del Giappone.

In Campidoglio. — All'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Roma sono state aggiunte le seguenti nuove proposte:

— Autorizzazione al Sindaco a disinteressarsi dalla causa vertente fra il Comune di Velletri e l'Amministrazione del Fondo pel Culto circa i beni delle soppresse Cappellanie Borgia e Torazzi.

— Cancellazione d'ipoteca a carico dei signori Fortunato, Pietro, Giovanni e Luigi Crostarosa.

— Appalto a trattativa privata per la costruzione di una fogna fuori la Porta del Popolo.

— Partecipazione e ratifica di deliberazione di Giunta presa ad urgenza per autorizzare il Sindaco a ricorrere in Cassazione nella causa contro il sig. Raffaele Raveggi.

Il Consiglio si riunisce questa sera alle ore 21.

Benemerito dell'istruzione. — È stata conferita la medaglia d'oro dei benemeriti dell'istruzione alla Cassa di risparmio di Piacenza.

Congresso Nazionale dei funzionari tecnici provinciali. — Il Congresso nazionale dei funzionarî tecnici provinciali proseguì ieri i suoi lavori.

Nella seduta antimeridiana continuò la discussione sulla costituzione di una Federazione che faccia capo ad un Consiglio generale che avrebbe sede in Roma e che riunisca tutte le singole forze e le rivolga allo studio degli importantissimi problemi che riguardano la classe e le amministrazioni provinciali.

Dopo animata discussione, alla quale presero specialmente parte gli ingegneri Bona di Padova, Paiella e Prò di Roma, Albertini di Modena, Grugnola di Teramo, si stabilì che le assemblee generali federali debbano tenersi ogni anno, a Roma.

Nella seduta pomeridiana fu continuata la discussione dello Statuto della Federazione.

Commercio italo-francese. — La Camera di Commercio italiana in Parigi informa che il valore delle merci italiane entrate in Francia, dal 1° gennaio al 30 aprile 1900, risultò di Fr. 55,935,000 (compresi Fr. 10,527,000 in sete), ed il valore delle merci spedite dalla Francia in Italia di Fr. 55,738,000 (compresi Fr. 18,481,000 in sete).

Dal confronto fatto fra queste cifre e quelle del corrispondente periodo del 1899, risulta una maggiore importazione di merci italiane in Francia per Fr. 425,000 ed una minore esportazione francese per l'Italia di Fr. 11,509,000 (commercio speciale, metalli preziosi non compresi).

Commercio dell'Italia con l'estero. — Il valore delle importazioni in Italia dall'estero ammontò nei quattro primi mesi dell'anno in corso a 513,476,733 lire; quello delle esportazioni a lire 467,915,274.

Le prime presentano un aumento, in confronto dello stesso periodo dell'anno decorso, di 9,875,672 lire; le seconde pure un aumento di 17,082,318.

Sul valore totale delle importazioni, la categoria della seta figura con una cifra di 54,672,713 lire, così composta: sete asiatiche 18,416,000, sete europee 3,695,000, altre materie seriche 26,408,328 e manufatti serici 6,153,385.

Questa stessa categoria è rappresentata all'esportazione da una cifra di 174,057,357 lire, così costituita: seta tratta 136.210,600, altre materie seriche 10,347,440 e manufatti serici 27,499,317.

Pel porto di Genova. — Ieri a Genova le Autorità portuarie ed il Genio civile consegnarono le calate Morosini e Salumi alla *Società dei Docks Vinicoli* che tosto inizierà grandiosi lavori.

Marina militare. — La Squadra permanente lasciò ieri l'ancoraggio di Napoli. Le navi si dislocarono per i varî porti del Mediterraneo. La nave ammiraglia *Lepanto*, con la R. nave *Goito*, partirono per Pozzuoli.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Trave*, del N. L., partì da Genova per New-York, ove nella mattina era giunto il piroscafo *Werra*, anche del N. L.

ESTERO

I cotoni americani. — L'esportazione del cotone greggio dagli Stati-Uniti nel 1898-99 ammontò a circa 200 milioni di dollari.

Circa la metà si esportò in Inghilterra, il resto fu distribuito tra la Germania (dollari 47 milioni), la Francia (dollari 22 milioni), l'Italia (dollari 12 milioni), la Spagna (dollari 7 milioni), ecc.

È però a ritenere che nell'esportazione per l'Italia figuri parte del cotone per la Svizzera.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 17. — I Delegati boeri smentiscono di aver consigliato il Transwaal ed arrendersi se i Boeri fossero sconfitti sul fiume Vaal.

WASHINGTON, 17. — I Delegati boeri saranno ricevuti, sabato, dal Presidente della Confederazione, Mac-Kinley, e domenica parleranno in un *meeting* al Teatro dell'Opera.

Essi hanno ricevuto un telegramma del Presidente del Transwaal, Krüger, il quale dice: « Possano la giustizia ed il diritto essere con voi! ».

LONDRA, 17. — Regna ansietà riguardo a Mafeking, stante le notizie contraddittorie che si hanno sulla sua situazione.

Il *Daily Chronicle* dice che la malattia agli occhi, di cui è affetta la Regina Vittoria, si è alquanto aggravata.

VIENNA, 17 — *Camera dei Deputati.* — Il Governo presenta la domanda d'esercizio provvisorio del bilancio sino alla fine dell'anno.

CAPE TOWN, 17. — Il corrispondente dell'*Argus* da Lourenço Marques telegrafa che il comandante Eloff e 90 Boeri furono fatti prigionieri e che 17 Boeri rimasero uccisi negli ultimi combattimenti attorno a Mafeking.

VIENNA, 17. — *Camera dei Deputati.* — La seduta fu aperta alle ore 11,30.

È stato però impossibile di cominciare la discussione delle materie all'ordine del giorno, causa la prolungata lettura delle interpellanze e delle mozioni, presentate dagli Czechi, a scopo ostruzionista.

La lettura delle interpellanze e delle mozioni è terminata alle ore 4 pom.

Gli Czechi hanno chiesto allora parecchi appelli nominali.

Dopo vari incidenti di forma, la seduta è stata tolta alle 7 pom., senza che la Camera abbia potuto cominciare la discussione delle materie all'ordine del giorno.

LONDRA, 17. — Il generale Redvers Büller telegrafa di avere occupato Dannhauser.

Una pattuglia inglese è arrivata a New-Castle.

Il maresciallo lord Roberts telegrafa che il generale Hunter è penetrato nel Sud-Ovest del Transvaal e si è avanzato fino a dieci miglia da Christiana. Il generale Rundle occupò Maquathing's Neck e Mooder Port senza incontrare resistenza.

LONDRA, 17. — Il maresciallo lord Roberts telegrafa da Kronstad, in data di oggi, che il generale Hunter ha occupato ieri Christiana senza incontrare resistenza e che i Boeri hanno ripiegato su Klerk's Dorp.

NEW-YORK, 18. — Il Sindaco ha dato il benvenuto ai Delegati boeri ai quali ha presentato i membri del Municipio.

Fischer ripetè che i Delegati boeri non si rivolgono ad alcun partito, ma all'intera nazione americana.

Vessels disse: « Non vi domandiamo di combattere per noi, ma soltanto di dire all'Inghilterra: *Fermatevi! Riflettete!*

LONDRA, 18. — Il *Times* ha da Pechino: L'ostilità dei *Boxers* contro gli stranieri è allarmante.

Vi furono disordini fra Pechino e Proting.

Settantatre cristiani indigeni furono uccisi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 17 maggio 1900

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri. . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	751,2.
Umidità relativa a mezzodì	85.
Vento a mezzodì.	S debole.
Cielo.	piovigginoso.
Termometro centigrado	Massimo 17°,5. Minimo 13°,0.
Pioggia in 24 ore	mm. 13.5.

Li 17 maggio 1900.

In Europa ancora pressione massima a 770 sull'Irlanda; minima a 752 su Pietroburgo.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito intorno 2 mm. sull'Italia superiore, disceso di altrettanto sull'inferiore e isole; temperatura quasi ovunque diminuita; pioggie sulla penisola superiore, abbondanti specialmente sulla Valle Padana con temporali; venti forti intorno a levante al NE.

Stamane: cielo quasi sereno sulla Calabria e Terra d'Otranto, poco nuvoloso sulle due isole, molto nuvoloso o coperto altrove, piovoso sulla Valle Padana, ancora venti forti del 1° quadrante al NE, deboli o moderati altrove; mare qua e là mosso.

Sul Golfo Ligure con 725 è rimasta la depressione che ieri abbracciava l'Italia settentrionale; il barometro è alto a 756 al S Sardegna, in Calabria e in Sicilia

Probabilità: venti moderati del 1° quadrante all'estremo N, deboli meridionali altrove; cielo vario al S, ancora nuvoloso con pioggie e qualche temporale sulla rimanente penisola.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 17 maggio 1900.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio. .	coperto	legg. mosso	19 8	13 9
Genova	coperto	calmo	18 4	14 2
Massa e Carrara .	coperto	calmo	15 4	13 2
Cuneo	coperto	—	21 6	9 4
Torino	piovoso	—	21 2	12 0
Alessandria . . .	piovoso	—	21 4	13 7
Novara . . .	coperto	—	22 2	12 0
Domodossola . .	3/4 coperto	—	22 6	10 0
Pavia	piovoso	—	23 4	12 1
Milano.	coperto	—	22 6	12 5
Sondrio	coperto	—	22 2	12 2
Bergamo . . .	coperto	—	18 8	11 0
Brescia	coperto	—	20 8	13 0
Cremona	piovoso	—	22 9	12 2
Mantova	coperto	—	21 0	12 0
Verona . . .	coperto	—	21 1	13 0
Belluno	piovoso	—	17 7	10 6
Udine	piovoso	—	20 1	11 0
Treviso . . .	piovoso	—	19 8	12 2
Venezia	piovoso	mosso	19 8	11 0
Padova.	piovoso	—	19 8	11 3
Rovigo.	coperto	—	20 0	9 7
Piacenza	coperto	—	20 4	12 2
Parma.	piovoso	—	22 0	12 6
Reggio nell'Emil.	piovoso	—	21 9	12 3
Modena	coperto	—	21 4	11 7
Ferrara . . .	coperto	—	21 1	11 8
Bologna . .	coperto	—	23 0	12 1
Ravenna . .	coperto	—	24 6	13 9
Forlì	coperto	—	22 0	13 8
Pesaro.	3/4 coperto	calmo	21 2	14 1
Ancona	coperto	calmo	24 8	15 4
Urbino	3/4 coperto	—	18 6	10 0
Macerata. . . .	1/4 coperto	—	20 1	13 0
Ascoli Piceno . .	1/2 coperto	—	20 0	13 0
Perugia	coperto	—	19 0	11 4
Camerino. . . .	coperto	—	16 5	11 0
Lucca	nebbioso	—	21 3	12 2
Pisa.	piovoso	—	19 8	—
Livorno	coperto	calmo	19 0	12 8
Firenze	coperto	—	19 9	12 4
Arezzo.	3/4 coperto	—	19 8	11 3
Siena	coperto	—	18 5	11 2
Grosseto	coperto	—	21 8	14 1
Roma	coperto	—	21 2	13 0
Teramo	sereno	—	20 0	11 8
Chieti	sereno	—	22 0	9 3
Aquila.	3/4 coperto	—	15 7	8 9
Agnone	1/2 coperto	—	14 3	9 9
Foggia.	1/4 coperto	—	22 9	14 9
Bari.	sereno	calmo	22 2	12 8
Lecce	sereno	—	23 4	12 8
Caserta	coperto	—	22 3	13 6
Napoli	coperto	calmo	18 9	14 9
Benevento . . .	3/4 coperto	—	20 2	11 9
Avellino	coperto	—	19 5	10 [illegible]
Caggiano. . . .	coperto	—	16 3	8 1
Potenza	3/4 coperto	—	16 4	8 6
Cosenza	sereno	—	21 0	12 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	13 6	5 0
Reggio Calabria .	sereno	calmo	21 0	14 4
Trapani	coperto	calmo	23 2	15 3
Palermo	coperto	calmo	26 7	11 6
Porto Empedocle .	1/2 coperto	calmo	25 0	16 0
Caltanissetta . .	1/2 coperto	—	28 2	13 8
Messina	1/4 coperto	legg. mosso	22 0	15 7
Catania	1/4 coperto	calmo	27 0	13 7
Siracusa	1/4 coperto	mosso	26 2	15 3
Cagliari	1/4 coperto	mosso	24 0	14 0
Sassari.	1/2 coperto	—	19 7	12 9

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile.*